

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2022, N. 5

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2022-2024¹**

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3
(Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e
successive modificazioni**

**Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
(Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige) e successive modificazioni)**

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 1 agosto 2022, n. 30 - Numero Straordinario n. 2.

² Aggiunge il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 54 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Inserisce l'art. 68.1 dopo l'art. 68 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 149 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 150 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

- f) *(omissis)*⁷
- g) *(omissis)*⁸
- h) *(omissis)*⁹
- i) *(omissis)*¹⁰

Art. 2 (Raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19)

1. Per il turno elettorale autunnale di cui all'articolo 217, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni trovano applicazione per il 2022 le modalità operative, precauzionali e di sicurezza stabilite con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, in relazione alle elezioni comunali per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 2022 convertito dalla legge n. 84 del 2022 spetta l'onorario

⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 151 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁸ Modifica il comma 1 dell'art. 202 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Inserisce l'art. 217-*bis* dopo l'art. 217 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Abroga l'art. 233 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

fisso forfettario di cui all'articolo 232 della legge regionale n. 2 del 2018 aumentato del 50 per cento. Alla maggiore spesa provvedono i comuni con le risorse proprie.

Art. 3 (Aumento del contributo previsto dall'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modificazioni)

1. Per l'anno 2022 il finanziamento previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 100.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2022 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 4 (Modifiche all'articolo 7 (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona) della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7)

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*¹¹
- b) *(omissis)*¹²

Art. 5 (Disposizioni in materia di piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per l'anno 2022 le aziende pubbliche di servizi alla persona applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 (Piano integrato di attività e organizzazione) della legge regionale n. 7 del 2021 entro i termini previsti a livello nazionale per gli enti locali.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari) e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*¹³
- b) *(omissis)*¹⁴

¹¹ Modifica la rubrica dell'art. 7 della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

¹² Modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

¹³ Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

¹⁴ Modifica il comma 1-*bis* dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

Art. 7 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 (Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione) e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 8 (Modifica all'articolo 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modificazioni, e disposizioni transitorie)

1. *(omissis)*¹⁶

2. L'organismo in carica alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica fino alla sua naturale scadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis della legge regionale n. 3 del 2000, nel testo vigente prima della modificazione ad esso apportata dal comma 1 di quest'articolo.

3. In occasione del primo rinnovo dell'organismo successivo all'entrata in vigore di questa legge si applica quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 3 del 2000, come introdotto dal comma 1 di quest'articolo.

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

¹⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

¹⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 7-bis della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

a) *(omissis)*¹⁷

b) *(omissis)*¹⁸

c) *(omissis)*¹⁹

d) *(omissis)*²⁰

e) *(omissis)*²¹

2. La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 1 si applica a decorrere dalla prima nomina del Collegio dei revisori dei conti effettuata con sorteggio successiva all'entrata in vigore di questa legge.

Art. 10 (Integrazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021)

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è integrato dei seguenti importi:

a) 760.000,00 euro sull'esercizio 2022;

b) 380.000,00 euro sull'esercizio 2023;

c) 380.000,00 euro sull'esercizio 2024.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

¹⁷ Inserisce il comma 9-*bis* dopo il comma 9 dell'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 34-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁹ Aggiunge la lettera f-*bis*) dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 34-*bis* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²⁰ Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 34-*quater* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

²¹ Modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 34-*quater* della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 760.000,00 per l'esercizio 2022, in euro 380.000,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 380.000,00 per l'esercizio 2024 si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 11 (Modifiche all'articolo 3 (Agenzia Regionale della Giustizia) della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5)

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²²
- b) *(omissis)*²³

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 12 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2022-2024 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei

²² Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 2020, n. 5.

²³ Sostituisce il comma 6 dell'art. 3 della l.r. 16 dicembre 2020, n. 5.

residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024, di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2021 di importo pari a 83 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2022, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 62.116.971,20 e in termini di cassa in euro 79.735.082,46;
-
-

- b) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro -5.000.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro -5.000.000,00.

Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024, di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2021, sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 62.116.971,20 e in termini di cassa in euro 79.735.082,46;
- b) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro -5.000.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro -5.000.000,00.

Art. 15 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, per quanto modificati.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

